REGOLAMENTO (CEE) N. 4051/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

recante sospensione del dazio doganale per il ferrocromo contenente in peso più del 4 % ma non più del 6 % di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 33, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e nel Portogallo la fabbricazione di alcune qualità di ferrocromo contenente in peso più del 4 % ma non più del 6 % di carbonio è insufficiente; che una produzione di detta qualità di ferrocromo esiste tuttavia in Spagna; che sussistono ancora dei dazi doganali concernenti detto prodotto nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 nei confronti della Spagna; che è pertanto interesse della Comunità sospendere totalmente fino alla fine del periodo di transizione i dazi doganali per questa qualità di ferrocromo in provenienza dalla Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio doganale per il ferrocromo contenente in peso più del 4 % ma non più del 6 % di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Spagna è totalmente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW